

Residenza o domicilio professionale trasferimento iscrizione

Ricordiamo che, secondo quanto ribadito anche dalla Federazione Nazionale IPASVI, come previsto dal DPR 221/50 art. 4, non è consentito mantenere l'iscrizione al Collegio in assenza di residenza o domicilio professionale (luogo di lavoro) in un Comune della provincia di Como. L'iscrizione, potrebbe risultare "non valida" in carenza di uno dei requisiti di legge, nella fattispecie appunto, la residenza o il domicilio professionale.

Si invitano pertanto, tutti gli iscritti non più in possesso di uno dei requisiti sopra indicati, di voler provvedere, entro l'anno, al trasferimento dell'iscrizione, presso il Collegio di competenza. In caso l'iscritto sia in possesso del solo domicilio professionale in provincia di Como, dovrà trasmettere al Collegio "Dichiarazione sostitutiva atto notorio" del proprio domicilio professionale. Il modulo è disponibile sul sito del Collegio www.ipasvicomo.it alla voce segreteria.